

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, L'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE, L'AZIENDA AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI REGGIO EMILIA, L'UNIONE TERRA DI MEZZO, L'UNIONE COLLINE MATILDICHE E PER LA GESTIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO, AI SENSI DELLA DGR 514/2009 E SS.MM.II. DI UN SERVIZIO DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., presso ..., con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Reggio Emilia, avente sede in Reggio Emilia, avente sede in piazza Prampolini 1, codice fiscale 00145920351 (di seguito Comune di Reggio Emilia o Committente), rappresentato dalla dott.ssa Germana Corradini, dirigente dell'Area Cura della comunità e della città sostenibile, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, ai sensi del provvedimento del Sindaco di Reggio Emilia PG 2025/35008 del 10/02/2025

L'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite avente sede in Reggio Emilia, via Doberdò 9, codice fiscale 91018750355 (di seguito denominata FCR, Azienda o Committente) rappresentata dal dott. Carlo Bergamini, Direttore dell'Azienda stessa, ivi domiciliato per la carica, che agisce in base alla Delibera di Consiglio Comunale n. 121/2025

L'Unione Terra di Mezzo avente sede in Cadelbosco di Sopra, piazza Libertà 1, codice fiscale 02408320352 (di seguito Unione Terra di Mezzo o Committente) rappresentata dalla dott.ssa Federica Saccani, Responsabile dell'Area Sociale e socio-sanitaria, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Terra di Mezzo, ai sensi del decreto del Presidente dell'Unione n.11 del 22/12/2025

L'Unione Colline Matildiche, avente sede in Quattro Castella, Piazza Dante 1, codice fiscale 02358290357 (di seguito Unione Colline Matildiche o Committente) rappresentata da dott.ssa Maria Chiara Borsalino, Responsabile Settore Programmazione Socio-sanitaria e Coordinamento Area sociale, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Unione Colline Matildiche, ai sensi del decreto del Presidente dell'Unione 17 del 31/12/2024

Azienda Unità Sanitaria Locale IRCCS di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia avente sede in Reggio Emilia, via Amendola n. 2, codice fiscale 01598570354 (di seguito denominata AUSL o Committente) rappresentata dott.ssa Benedetta Riboldi, Direttrice del Distretto di Reggio Emilia, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Azienda Unità Sanitaria Locale IRCCS di Reggio Emilia, ai sensi della Delibera 173 del 22/04/2024;

PREMESSE

1. Il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati;
2. la Delibera di Giunta Regionale 514 del 20 aprile 2009 "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" e ss.mm. e ii.;
3. la Delibera di Giunta Regionale n. 273 del 29 febbraio 2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente" e ss.mm. e ii.;
4. la Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 18/07/2022 "Esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali connesse al Piano di Zona: Ufficio di Piano distrettuale e funzioni associate connesse all'area disabili adulti. Stipula di convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, l'Unione Terra di Mezzo e l'Unione Colline Matildiche e l'Azienda USL di Reggio Emilia", con la quale si identifica:
 - il Comune di Reggio Emilia, quale Comune capofila del Distretto, come Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) per tutte le funzioni tecniche connesse alla programmazione distrettuale;
 - il Comune di Reggio Emilia, quale Comune capofila del Distretto, come Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) che provvede all'accREDITamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale;
5. il Piano sociale e sanitario della Regione Emilia Romagna 2017-2019 approvato con delibera dell'Assemblea regionale n 120 del 12 luglio 2017, quale strumento di programmazione integrata nell'ambito dei servizi e degli interventi sociali e sanitari, tuttora vigente;
6. il Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 2018-2020 sottoscritto e approvato nella seduta del 27 luglio 2018, dai rappresentanti dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia e dell'Azienda Usl di Reggio Emilia, con Decreto del Sindaco del Comune di Reggio Emilia PG 2018_98721 del 31/07/2018 e dalla Direzione del Distretto di Reggio Emilia con atto 2018/RE/64 del 28/08/2018, tuttora vigente;
7. i Programmi Attuativi che annualmente declinano in azioni gli indirizzi del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale e che, per l'anno 2025, è stato approvato dal Comitato di Distretto in data 12/09/2025 PG 2025_304090
8. la Programmazione del fabbisogno dell'accREDITamento nel Distretto di Reggio Emilia - ambito della non autosufficienza approvata con PG 2024/119553 del 30/04/2024 e PG 2024/300022 del 27/11/2024;
9. la Delibera di Giunta Regionale n. 1110 del 07 luglio 2025 che ha provveduto :
 - a sospendere l'efficacia della DGR n.1638/2024 nelle more della revisione complessiva del sistema da parte del legislatore nazionale, fino al 31.12.2026, o, comunque, fino all'eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale, precisando che trova applicazione la disciplina previgente di cui alla DGR 514/2009 e ss.mm. e ii.;
 - a definire che l'accREDITamento provvisorio potrà essere trasformato in accREDITamento definitivo per una durata compatibile con quanto previsto al citato articolo 36 della L.193/2024 e in considerazione del termine ivi richiamato ovvero il 31 dicembre 2026, prevedendo che il provvedimento di accREDITamento ed il relativo Contratto di Servizio abbia una durata tale da non ingenerare comunque nei partecipanti un affidamento contrario alla buona fede contrattuale, in ragione della preannunciata revisione complessiva della materia da parte del Legislatore nazionale, prevedendo la risoluzione ipso iure dei suddetti contratti al momento dell'entrata in vigore della legge di revisione complessiva e del conseguente provvedimento regionale, e comunque non oltre i termini previsti dalla DGR n. 514/2009 anche in caso di ritardata entrata in vigore della riforma nazionale
10. il provvedimento di accREDITamento provvisorio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
 - Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC), Comune di Reggio Emilia,
PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
SIC dott.ssa Germana Corradini
 - Unione Terra di Mezzo
PEC : segreteria@unionepec.it
dott.ssa Federica Saccani
 - Unione Colline Matildiche
PEC unione@pec.collinematildiche.it
dott.ssa Maria Chiara Borsalino
 - Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite
PEC: fcf.servizisociali@pec.it
dott.ssa Veronica Ceinar
 - Azienda Sanitaria Locale IRCSS di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia
PEC: distretto Reggio Emilia@pec.ausl.re.it
dott.ssa Benedetta Riboldi
 -

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto del Contratto di Servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro socio riabilitativo residenziale per persone con disabilità nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO provvisorio di cui alla premessa.
2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO e in particolare:
 - l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - l'accettazione di tariffe predeterminate;

- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
- l'accettazione di quanto previsto dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii e dalla Delibera di Giunta Regionale 1110/2025, senza generare affidamento contrario alla buona fede contrattuale, in ragione della preannunciata revisione complessiva della materia da parte del Legislatore nazionale, prevedendo la risoluzione ipso iure dei contratti al momento dell'entrata in vigore della legge di revisione complessiva e del conseguente provvedimento regionale, e comunque non oltre i termini previsti dalla DGR n. 514/2009 anche in caso di ritardata entrata in vigore della riforma nazionale

3. Il Sistema Integrato per persone con disabilità del Distretto di Reggio Emilia ritiene fondanti i seguenti strumenti e metodi per la declinazione del lavoro all'interno del centro:

- **PROGETTO DELL'UTENTE orientato all'accompagnamento alla maggiore autonomia possibile nella realizzazione del progetto di vita di ciascun individuo**, secondo le proprie inclinazioni e desideri, oltre che in relazione alle possibilità di ognuno, alle competenze e alla costruzione d'identità, tenendo come riferimento la fase "anagrafica" di vita, come definito nell'Accordo di Programma dei Servizi integrati a favore delle persone con disabilità del Distretto di Reggio Emilia, 2018-2020, documento di orientamento per il sistema dei servizi che operano in ambito delle persone con disabilità;
- supporto alla **COMUNICAZIONE**, intesa come capacità di comprensione (comunicazione in entrata) e capacità di esprimersi (comunicazione in uscita), indispensabile per l'autodeterminazione dell'utente. È fondamentale prevedere l'analisi dei bisogni e delle competenze della persona in ambito comunicativo, per definire le strategie a sostegno dei processi di comunicazione dell'utente stesso. È fondamentale accompagnare ciascuna persona con disabilità ad individuare scopi, sperimentare, apprendere ed esprimere proprie modalità espressive e di comprensione, individuando strategie che possono essere supportate dall'uso di dispositivi e facilitazioni indispensabili o utili a ciascuno per poter comunicare.
- **CO-PROGETTAZIONE** intesa come processo dialogico, in cui ci si accompagna reciprocamente (privato sociale, istituzioni, utenti, famiglie, contesti comunitari), mettendo a disposizione e ricalibrando saperi, attese, risorse e aspettative in un'ottica progettuale. Il lavoro socio-educativo si realizza attraverso un costruire insieme, operatori e famiglie, in sedi di concertazione dedicate allo scambio e al confronto, così come in un fare quotidiano che assume l'altro, la sua esperienza, il suo sapere e la sua rappresentazione della realtà come fondate e rilevanti;
- **LETTURA DELL'EVOLUZIONE DELL'INDIVIDUO**, con riferimento al pai/pei (analisi ed individuazione dei bisogni dell'utente, definizione delle aree di lavoro, strategie ed obiettivi, tempistiche di realizzazione e di verifica, indicatori di qualità), e a strumenti di pensiero che consentano di cogliere e leggere l'evoluzione dei singoli.
- **FLESSIBILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**, ovvero la capacità di gestire gli obiettivi di lavoro e gli ospiti stessi con attenzione alle specifiche esigenze dell'individuo (igiene personale ...), della giornata (alzata, preparazione pasti, ...), dell'accudimento dello spazio condiviso (pulizia, riordino ...), della socialità nel territorio (cercare e creare connessioni col volontariato, parrocchie, centri sociali e altri luoghi di aggregazione, società sportive ...) e del gruppo, al fine di creare un clima familiare e sereno, ma anche stimolante ed emancipativo per i singoli rispetto alle possibilità di ciascuno;
- **AZIONE NEL CONTESTO TERRITORIALE** come parte integrante del lavoro con gli utenti, per favorire e realizzare l'inclusione sociale in contesti del territorio, la possibilità di scelta e il maggior grado di autodeterminazione possibile.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dal
2. Il presente contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di accreditamento, l'accREDITAMENTO provvisorio potrà essere trasformato in accREDITAMENTO definitivo per una durata compatibile con quanto previsto dalla DGR 1110/2025.

Art. 4 – Modalità di realizzazione del servizio

1. Al Gestore è richiesta la realizzazione e organizzazione di un servizio che si deve caratterizzare per:
 - interventi diretti sul singolo utente, mediante accompagnamenti individuali e/o azioni progettuali di gruppo appositamente allestiti con la finalità di leggere, sperimentare e sviluppare abilità e competenze relazionali e di vita, rispetto al vivere quotidiano;
 - azioni volte alla collaborazione con il Servizio Sociale territoriale e con il sistema dei Servizi socio-sanitari del Distretto di Reggio Emilia, coinvolgendo enti di formazione, associazionismo, volontariato e realtà del privato sociale e non. Tale collaborazione si intende nell'ottica dello sviluppo di interazioni progettuali, che arricchiscono le opportunità di vita, di partecipazione e di socializzazione degli ospiti.
2. Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio, per l'anno 2026, assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

Centro socio-riabilitativo residenziale posti autorizzati ed accreditati

Al momento della stipula del contratto sono inseriti:

- utenti con valutazione regionale A
- utente con valutazione regionale B
- utenti con valutazione regionale C
- utenti con valutazione regionale D
- utenti con valutazione regionale E

Il Gestore, di concerto con la Committenza, può accogliere anche utenti per periodi di ricovero temporaneo.

Le tipologie di utenza che avranno carattere prioritario per l'inserimento sono persone con disabilità acquisita grave e/o gravissima, nonché utenti, anche congeniti, con le medesime necessità clinico-assistenziali.

Il personale dovuto per gli utenti in carico, è determinato sulla base delle valutazioni regionali individuali e verrà espresso in unità equivalenti complessive.

Tali unità equivalenti complessive saranno ripartite tra personale OSS ed educatori, come ricavato dalla scheda di valutazione regionale e da quella di calcolo di personale.

Viene inoltre garantito che, al momento di variazioni di utenti e di necessità individuali, il Gestore modificherà la distribuzione di personale, così come definito dalla scheda regionale di predisposizione delle tariffe.

Ulteriori modifiche o fluttuazioni in corso dell'anno seguiranno i percorsi autorizzativi dell'UVDM distrettuale e saranno preventivamente concordati con la struttura stessa e tra i soggetti Committenti.

3. È consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente contratto, per le seguenti tipologie di utilizzo regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito contratto:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal Soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;

4. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale. Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione e da quanto concordato nei commi precedenti, che non comportino una revisione contrattuale per cause straordinarie ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno 30 gg prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

5. Si precisa, inoltre, che l'attività deve essere rivolta ad un "sistema cliente" di cui possono far parte più soggetti: utente diretto, famiglia, vicinato, il sistema dei servizi sociosanitari, scuola, associazioni, contesto della comunità locale, altri servizi. Ognuno è portatore di specifiche esigenze, richieste, nonché risorse di cui tener conto. Il lavoro sociale non può essere costituito solo da interventi sul singolo caso, inteso come singolo utente: la comunità locale in cui le persone con disabilità vivono/in cui è collocata la struttura, le loro reti di relazioni, sono interlocutori importanti a cui far riferimento per lo sviluppo di progettualità. Il contesto è inoltre da intendersi quale spazio di sperimentazione degli utenti, in cui possono esprimere abilità, risorse e competenze, una sorta di palestra permanente per stimolare un agire autonomo e un ruolo pro-attivo nella comunità. Per tali finalità, il servizio deve conciliare la presenza di spazi interni ed esterni appropriati e accoglienti rispettosi del bisogno di momenti di vita di gruppo e di spazio personale, alla vicinanza della struttura al contesto territoriale di appartenenza (negozi, luoghi di ritrovo, mezzi pubblici) onde consentire una facile interazione. Tutti gli attori della comunità (pubblici, esercizi privati, privato sociale, associazioni, parrocchie, ma anche singoli cittadini) possono rappresentare partner per co-progettazioni volte ad attivare momenti di scambio e interazione, sono da intendersi come interlocutori con cui aprire/proseguire dialoghi e collaborazioni affinché gli ospiti del servizio possano trovare agio e ricchezza nel vivere quel contesto e perché quel contesto (e non altre sedi dedicate) possa rappresentare un luogo in cui sviluppare la propria socialità, testare e mettere in pratica le proprie possibilità relazionali, nella logica di essere/fare/vivere comunità.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono perseguiti attraverso l'assunzione e la traduzione in prassi quotidiane degli orientamenti di Sistema più sopra esplicitati, in coerenza con quanto richiamato anche nei documenti relativi a:

- norme regionali vigenti sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto.

2. Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente sono pertanto descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i reciproci impegni dei diversi soggetti coinvolti (utenti, operatori e famiglie). È il documento principale nel quale riconoscersi in termini di obiettivi e modalità di lavoro e in tal senso ne compendia i requisiti di qualità. Per consentire il reale riconoscimento di ogni soggetto coinvolto, è importante prevedere una forma grafica che possa tradurre i contenuti del documento stesso anche agli utenti, in modo da consentire loro la comprensione delle informazioni descritte.

3. Il Soggetto gestore accreditato s'impegna a partecipare attivamente ai percorsi, già in essere e futuri individuati nelle sedi di coprogettazione, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente, sedi che possono essere allestite dal Sistema dei Servizi per persone con disabilità.

Art. 6 - Ammissione e inserimento degli ospiti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto, è progettata ed autorizzata dalla competente commissione UVDM, che provvede anche alla validazione e verifica in itinere del progetto individualizzato, in collaborazione con tutti i soggetti del sistema cliente.

2. Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cura predisposto

3. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi, l'Ufficio di Piano effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti resesi vacanti.

4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art.7 - Classificazione degli ospiti

1. Il sistema di valutazione e la successiva remunerazione del servizio, hanno come oggetto il singolo utente e sono riferiti ai livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato dalla RER. Viene inoltre valutata la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi.

2. L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e di bisogni delle persone con disabilità, ed è effettuata dall'UVDM.

3. Il risultato dell'aggiornamento della valutazione dei livelli degli utenti sono comunicate al Soggetto gestore accreditato in via telematica, tramite PEC e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della nuova valutazione.

Art. 8 - Prestazioni sanitarie

1. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni infermieristiche:

- n. ore settimanali programmate corrispondenti a n. unità equivalenti, per le finalità previste dalla vigente normativa.

Il Soggetto gestore garantisce le prestazioni infermieristiche calcolate e condivise tra AUSL e Gestore in base alla tabella predisposta dall'AUSL basandosi sui bisogni degli utenti presenti a inizio anno. Si precisa che la valutazione avverrà per tutti gli utenti presenti in struttura, e sarà rivista annualmente. In ogni PEI è riportato il progetto di assistenza infermieristica dell'utente.

2. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di assistenza riabilitativa:

- n. ore settimanale programmata per il centro residenziale, corrispondenti a n. unità equivalenti per le finalità previste dalla vigente normativa

3. Se nel Centro sono inseriti utenti provenienti da altri Distretti dell'Ausl, sarà il Distretto di Reggio Emilia, in qualità di responsabile del monitoraggio sulla qualità della struttura, a farsi carico anche della spesa legata alle necessità di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche dell'utente. Il raccordo con il distretto inviante sarà a carico del Gestore.

La Direzione Generale dell'Azienda UsI ha deliberato di procedere alla revisione dei limiti massimi previsti per il rimborso delle prestazioni sanitarie, rivedendo i parametri che fissano i nuovi livelli massimi di spesa ammessa a rimborso in:

- Euro 41.000 per unità equivalente di personale infermieristico;
- Euro 38.800 per unità equivalente di personale riabilitativo;

4. Nel caso siano inseriti utenti non della Provincia di Reggio Emilia, il Distretto di Reggio Emilia, garantirà il monitoraggio complessivo sulla qualità della struttura tramite la Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale o suo delegato, ma procederà a richiedere il rimborso all'Azienda inviante per le prestazioni infermieristiche e fisioterapiche erogate all'utente, così come specificato nel documento "Modalità organizzative del Distretto di Reggio" già in possesso dei Gestori.

A) Assistenza farmaceutica

- i. Farmaci - Premesso che il Prontuario Terapeutico Provinciale di Area Vasta Emilia Nord comprende i prodotti farmaceutici, farmaci fascia A-C-H, necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione non autosufficiente, l'Azienda USL ritiene di promuovere al massimo l'adesione all'utilizzo del prontuario stesso, come previsto dalla L. 405/2001. Potranno in caso di necessità particolari, essere richiesti farmaci non inseriti in prontuario attraverso una richiesta motivata personalizzata (RMP).

L'eventuale prescrizione sul territorio con ricetta SSR deve essere riservata ai casi eccezionali, l'AUSL di RE potrà richiederne motivazione e giustificazione nel corso dell'attività ispettiva periodica.

L'AUSL fornisce supporto per la definizione di corrette modalità di conservazione e gestione dei farmaci, l'Ente Gestore si impegna a implementare le procedure, le raccomandazioni e le linee guida predisposte dall'AUSL di Reggio Emilia e a collaborare attivamente nei progetti di miglioramento dell'uso sicuro e appropriato dei farmaci.

L'Ente Gestore dovrà mettere a disposizione una linea internet e un computer per favorire i processi di approvvigionamento dei farmaci, le attività di farmaco/dispositivo-vigilanza, oltre a consentire una corretta gestione dei beni farmaceutici. Tale modalità dovrà consentire anche una corretta gestione e monitoraggio delle scorte.

ii. Dispositivi medici - L'AUSL si impegna a fornire i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnostico/terapeutico e ad aggiornare l'elenco di tali dispositivi medici in fornitura, Per le forniture in service (nutrizione parenterale ed enterale, ossigenoterapia), l'Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unità farmaceutica distrettuale il ricovero ospedaliero, il trasferimento e il decesso dell'utente, al fine di poter procedere alla sospensione della stessa.

L'AUSL si impegna a trasmettere periodicamente agli Enti Gestori, l'elenco dei farmaci, dei disinfettanti e dei dispositivi medici erogabili gratuitamente e /o carico dell'Ente Gestore medesimo. I farmaci e i dispositivi medici saranno forniti esclusivamente tramite l'Unità Farmaceutica Distrettuale di Reggio Emilia.

iii. Ausili protesici - In conformità alla direttiva regionale DGR 564/00 aggiornata con DGR 1423/2015 e alla DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore dovrà garantire la presenza di una dotazione di dispositivi assistenziali, per mobilità e il mantenimento delle autonomie funzionali residue, per utenti su posti accreditati, contrattualizzati o privati, quali letti articolati, deambulatori standard, materassi antidecubito, comode.

Ai sensi del DM 332/99 e del DPCM del 12 gennaio 2017 (nuovi LEA), l'AUSL si impegna a fornire i presidi prescritti "individualmente" a persone con invalidità certificata. Restano esclusi dalla fornitura da parte dell'AUSL i presidi per l'incontinenza ad assorbenza per utenti su posti contrattualizzati, poiché il relativo costo è già ricompreso nella tariffa giornaliera regionale e devono pertanto essere messi a disposizione dall'Ente Gestore. Saranno invece forniti dalla ASL per gli utenti su posti accreditati non contrattualizzati o privati. Nel caso un utente sia trasferito da posto non contrattualizzato o privato a posto contrattualizzato, il Gestore dovrà sospendere la fornitura.

In caso di decesso o trasferimento di un ospite cui è assegnato un ausilio personalizzato, l'Ente Gestore dovrà darne tempestiva informazione all'Ufficio Assistenza Protesica/SAUB distrettuale di residenza dell'ospite.

È fatto divieto al Gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti, senza preventiva comunicazione e invio della richiesta all'ufficio SAUB di residenza dell'ospite deceduto o che non ha più in uso il presidio.

B) Assistenza medica di base

Gli ospiti dei centri socio-riabilitativi residenziali mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.

Il Servizio di Continuità Assistenziale presta la propria assistenza nei confronti degli ospiti delle strutture, nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente in materia.

Il soggetto gestore si impegna a collaborare con programmi specifici in tema di prevenzione (educazione sanitaria, screening, ecc.) proposti dall'AUSL.

C) Trasporti sanitari

L'AUSL/Distretto di Reggio Emilia assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di persone con disabilità, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle strutture residenziali, mentre restano a carico del Soggetto gestore i trasporti per visite specialiste e gli accessi al Pronto soccorso non seguiti da ricovero.

Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio è predeterminata dalla Regione Emilia-Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.
2. La remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base al costo di riferimento per giornata di assistenza stabilito dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.
3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art.11.
4. L'importo dei livelli della tariffa calcolati dall'Ufficio di Piano distrettuale, sulla base del costo di riferimento del servizio e dei criteri fissati dalla RER sono complessivamente così determinati:

CSRR

Bisogni complessi	€ _____ per giornata in base alla pesatura definita
Livello Completo	€ per giornata
Livello Severo	€ per giornata
Livello Moderato	€ per giornata

5. In base alle disposizioni regionali, il Comitato di Distretto ha stabilito le seguenti percentuali di attribuzione del costo di riferimento:

- a) il 75% della tariffa (più l'aumento delle quote aggiuntive definite dalle specifiche DGR) è posto a carico del FRNA.
- b) il 25% della tariffa è posto a carico dei Comuni/utenti.

TARIFFE DEFINITIVE 2026	B	C	D	A	A
tariffa completa					
	di cui				
a carico FRNA					
a carico utente	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05
a carico Comune di residen- za utente (FCR per il Comune di Reg- gio Emilia)					

Nel caso di inserimento di utenti con gravissima disabilità acquisita la ripartizione della tariffa sarà diversa e la ripartizione sarà per il 45% a carico del FRNA e per il 55% a carico del FSR con nessuna compartecipazione dell'utente ai costi.

Nell'ambito della parte di tariffa a carico dei Comuni è stabilita una quota di compartecipazione a carico degli utenti, determinata in dettaglio nel successivo art. 10 al quale si fa rimando.

Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati dall'Ufficio di Piano su indirizzi assunti dal Comitato di Distretto.

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

6. Si dà atto che:

- la tariffa è giornaliera e a presenza ed è riconoscibile nell'ambito delle frequenze indicate dal PAI/PEI. L'assenza verrà quantificata nell'80% della parte della tariffa a carico del FRNA e del Comune fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi ai sensi del progetto individualizzato.
- per gli utenti classificati A la tariffa B verrà aumentata della percentuale corrispondente alla valutazione di bisogno assistenziale effettuata dall'apposita Commissione di Valutazione;
- per gli utenti con esenzione o abbattimento della retta (debitamente autorizzata e comunicata dal Servizio Sociale competente) il Comune/Unione di residenza si farà carico dell'ammontare corrispondente.

Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta)

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete al Comitato di Distretto nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente. La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore accreditato.

2. La compartecipazione dell'utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore all'importo della percentuale stabilita a carico del Comune all'art. 9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, il Servizio Sociale competente esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- a) degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi familiari (quota di contribuzione);
- b) della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;

c) della modalità di pagamento della quota di contribuzione.

4. Il Soggetto Gestore accreditato, il Servizio sociale competente e l'utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un contratto d'ingresso a più mani con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3.

5. Per l'anno 2026 contratto la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

€ 21,05 per ogni giornata di presenza in CSRR

6. A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza. In caso di insorgenza di morosità grave e reiterata, il Gestore attiva il Servizio Sociale competente per la rivalutazione della capacità reddituale dell'utente finalizzata ad una eventuale revisione della compartecipazione comunale e/o all'accertamento e lotta ad eventuali abusi. In accordo con il Servizio sociale competente, il Gestore provvederà al recupero delle insolvenze tramite gli strumenti consentiti dalla legge.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 11 – Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, e per le competenze di rimborso delle spese sanitarie, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico del FRNA e per il rimborso dei costi sanitari, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
- aventi a oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA FRNA PER ... (specificare servizio)
- RIMBORSO SPESE SANITARIE PER (precisare e suddividere infermieri e fkt) o se per utenti grad
- cui devono essere allegati: FILE EXCEL DESCRITTI ALL'ART 20

2. FCR, in qualità di Agenzia strumentale per la gestione dei Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, deputato alla sottoscrizione dei Contratti di servizio relativi ai servizi per persone con disabilità accreditati, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia, sulla base di regolari fatture, intestate a: Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, via Doberdò 9, 42122 Reggio Emilia, CF: 91018750355, P.IVA: 00761840354

- aventi ad oggetto il nome e la tipologia di servizio, oltre alla mensilità relativa,
- cui devono essere allegati: FILE EXCEL DESCRITTI ALL'ART 20

3. Per garantire pagamenti mensili coerenti con le altre tipologie di pagamento e con gli adempimenti contabili e fiscali, ad inizio anno è determinato un costo medio per il personale infermieristico/fisioterapico che opera nei servizi per persone con disabilità del territorio di Reggio Emilia gestiti dal produttore; tale importo è suddiviso in dodici quote uguali che rappresentano l'importo fisso oggetto di fatturazione per i primi undici mesi. L'importo della dodicesima quota, di norma quella coincidente con il pagamento del mese di dicembre, è rideterminato per tenere conto delle differenze rilevate tra costo medio e costo effettivamente sostenuto dal Soggetto gestore.

Il rimborso del costo effettivo sostenuto dal Soggetto gestore è onnicomprensivo e comprende, oltre al costo del lavoro con tutte le indennità, la formazione e aggiornamento, la fornitura e gestione delle divise e dei dispositivi di protezione individuale nonché le sostituzioni di assenze non prolungate sino a 25 giorni.

Il costo medio di struttura è determinato sulla base del costo presunto che il gestore sostiene per tutto il personale, espresso in unità equivalenti, da garantire per l'espletamento del servizio accreditato così come determinate all'art.8. Per consentire il calcolo del costo medio di struttura il soggetto gestore fornisce un prospetto (predisposto ed inviato dall'Ausl) nel quale sono indicate le seguenti informazioni, per ciascun professionista assunto in struttura:

- nominativo – tipologia di contratto – livello di inquadramento - durata dello stesso - ore settimanali da contratto - costo complessivo presunto con indennità ed oneri
- il dettaglio separato di costo: formazione e aggiornamenti effettuati, fornitura divise, lavaggio, dispositivi quali tipi.

Il costo medio di struttura è calcolato all'inizio dell'anno solare di riferimento per ogni anno di durata del presente contratto. Entro la metà di febbraio il gestore, su medesimo modulo e mantenendo i nominativi indicati in previsione, predispone il consuntivo di spesa, inserendo le eventuali modifiche intercorse in corso d'anno e le sostituzioni avvenute.

Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. È fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, diversi da quanto stabilito all'art.10.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la quota a carico degli ospiti e/o del Comune e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- in caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la quota a carico degli ospiti e/o del Comune è riconosciuta fino al giorno precedente il trasferimento al servizio da cui l'ospite è stato dimesso e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la quota FRNA è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente;
- in caso di assenze programmate e/o causate da malattia dell'ospite, documentate da certificazione medica, è previsto il riconoscimento dell'80% del costo di riferimento, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi;
- per casistiche specifiche si rimanda al documento Linee guida predisposto dal Servizio.

3. Il Soggetto gestore rilascia, se dovuto, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate computate e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica, se dovute, sono rappresentate dalla quota a carico degli ospiti, al netto di eventuali contribuzioni e/o partecipazioni del Comune.

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniustizia nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

Per tariffe FRNA e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).
2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.
3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice civile.
5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Per quota in carico ai Comuni per conto di FCR

7. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda FCR nella sua qualità di Soggetto delegato dal Comune di Reggio Emilia, istituzionalmente competente a provvedere all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data della fattura corredata dei rendiconti necessari alla sua verifica, come dettagliati in art. 20, comma 2.

8. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

9. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice civile.

10. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Art. 15 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti si impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 16 – Risorse umane

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.

2. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il Servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. In specifico, il coordinatore dei Servizi oggetto del presente contratto opera con l'equipe di lavoro per favorire la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti, progettando nell'ottica della autodeterminazione e della maggior autonomia possibile. Concorre alla definizione della programmazione ed è responsabile della gestione delle risorse umane, tecniche ed economiche e della valutazione e controllo complessivo del servizio, risponde del risultato finale all'utenza configurandosi quindi come posizione di indirizzo e coordinamento generale delle attività, in particolare per quanto riguarda l'integrazione tra processi socio-assistenziali e sanitari. Concorre alla necessaria continuità del percorso assistenziale della persona definendo le modalità di integrazione e le interfacce interne al servizio/struttura con i servizi socio-sanitari e sociali del sistema complessivo e del territorio. In particolare al Coordinatore compete:

- il contributo alla costruzione e alla realizzazione dell'oggetto di lavoro e quindi del progetto di ogni utente e complessivamente del servizio che coordina,
- l'accompagnamento e la conduzione del gruppo di lavoro,
- il raccordo con gli altri soggetti del sistema dei servizi, gli attori sociali e del territorio che fanno parte del progetto, oltre che le famiglie e gli utenti, per costruire e decifrare le problematiche e raccogliere nuove domande, rispetto alle quali individuare insieme a tutti gli attori coinvolti e ai diretti interessati risposte adeguate e anche innovative e sostenere sia gli utenti sia le famiglie nella realizzazione di tali risposte per far evolvere il progetto nel suo complesso.
- la connessione tra servizi e risorse territoriali,
- il raccordo con i servizi sociosanitari, il servizio sociale territoriale, l'UVMD,
- la presentazione della documentazione richiesta per dare evidenza delle evoluzioni, nella riflessione sui temi oggetto del Servizio e delle persone ivi coinvolte, e nel lavoro svolto,
- la programmazione delle attività/azioni progettuali e la condivisione delle stesse con la Committenza.

4. Alle altre figure educative, oltre alle competenze specifiche richieste dalle varie funzioni individuate come oggetto del contratto, è in ogni caso richiesta anche la capacità di:

- analizzare le problematiche e i bisogni dell'utenza e costruire risposte e proposte loro mirate;
- individuare e riconoscere legami e reti presenti nel territorio, per poter creare opportunità e risorse a favore dell'utente;
- partecipare al lavoro di PROGETTAZIONE e valutazione sulle singole situazioni e sull'offerta dei due Servizi complessivamente intesi, attraverso l'individuazione di obiettivi, strategie e modalità d'intervento, con la conseguente definizione di tempistiche di azione e di indicatori di verifica, per costruire il progetto dell'utente, in accordo e collaborazione con il proprio coordinatore;
- produrre documentazione;
- elaborare/trattare/analizzare i dati di utenti, famiglie e Servizio, estendendo la capacità di analisi anche alle problematiche collegate in un'ottica di cooperazione tra i Servizi e di flessibilità intrinseca nell'orientare autonomamente i processi di lavoro;
- partecipare agli UVDM;
- promuovere e sostenere processi di comunicazione e integrazione interni e con le realtà esterne.

5. Il livello minimo di operatori sociosanitari e educatori, è determinato per l'anno 2026, primo di validità del presente contratto, nella tabella di calcolo allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. Il livello minimo di personale sanitario è specificato all'art.8, dove sono indicate le prestazioni sanitarie.

7. Le verifiche dei valori di personale, effettuate contestualmente a quelle per la determinazione del fabbisogno del personale sanitario sono anticipate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, negli anni successivi al primo anno di vigenza contrattuale, ad inizio del mese di gennaio e conseguentemente formalizzate nelle integrazioni contrattuali annue.

8. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

9. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto

1. Il Gestore deve approntare diversi livelli di verifica e monitoraggio, volti a valutare:

- il PROCESSO DI LAVORO, rispetto alla flessibilità e agilità con cui viene costantemente riadeguato alle necessità dei Servizi e al posizionamento dei medesimi nel Sistema, oltre che nel territorio, nonché alle evoluzioni degli obiettivi di sistema
- il PROGETTO SUI SERVIZI, nei termini di efficacia interna, perciò capacità di rispondere al programma previsto, così come di efficacia esterna, ovvero di capacità di rispondere con modalità nuove ed originali ai problemi che hanno portato alla realizzazione del servizio stesso, mantenendo un'attenzione costante alle evoluzioni del "sistema cliente" affinché i Servizi siano in linea con tali cambiamenti;
- i PROGETTI PERSONALIZZATI, in termini di evoluzione degli utenti e dei loro contesti, adeguatezza degli interventi rispetto alla finalizzazione degli obiettivi condivisi e alla soddisfazione/percezione delle persone coinvolte;
- le relazioni con il TERRITORIO, con riferimento a) alla quantità degli attori e alla qualità dei legami e collaborazioni implementate per ciascun progetto personalizzato, così come per i due servizi complessivamente intesi; con riferimento b) all'attivazione di risorse informali e alla costruzione di risposte innovative nell'ambito della progettazione di servizio
- lo STAFF DEDICATO, nei termini di adeguatezza e finalizzazione delle risorse messe in campo, ma anche di motivazione e razionalizzazione delle stesse.

2. Nel processo di lavoro devono perciò essere previste delle verifiche intermedie, con tempistiche e interlocutori differenziati:

- una volta all'anno - fatte salve situazioni contingenti valutabili all'uopo - verrà realizzata la valutazione congiunta su ciascun Servizio complessivamente inteso, eventuali necessità di modificazione dell'offerta e innovazioni. Sono coinvolti in questo processo di valutazione, i referenti dell'AUSL, di FCR, del servizio sociale territoriale competente per funzione, e del Gestore, La valutazione sarà suffragata da una relazione scritta (relazione finale) i cui contenuti, oltre a rispondere

alle richieste dei format Regionali, dovranno richiamare orientamenti, specificità e obiettivi condivisi con la Committenza e con gli altri interlocutori del sistema nei luoghi a tal fine deputati (ex. GRI);

- una volta all'anno – o con maggior frequenza per evoluzioni significative di progetto – verrà realizzato l'incontro di UVMD tra Gestore (nelle persone del coordinatore e degli operatori direttamente coinvolti) e referenti dei Servizi sociosanitari, rispetto alla realizzazione dei progetti individualizzati.

3. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5.

4. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 18 – Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente contratto, inadempimenti contrattuali, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC. La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati, che comprende quota azienda AUSL e utente, della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

- 1% (uno) del valore dell'ultimo fatturato mensile del presente contratto, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a) accertata carenza nella cura della persona;
 - b) accertata grave carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;

- c) addebito al FRNA e agli utenti di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente improprio fatturato;
 - d) accertata grave carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
 - e) inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - f) mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.
- 1% (uno) del valore complessivo del fatturato annuo del presente contratto per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente contratto, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;
 - 1% (uno) del valore complessivo del fatturato annuo del presente contratto per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

5. Come definito dalla DGR 1110/2025, il contratto potrà essere risolto ipso iure, in ragione della preannunciata revisione complessiva della materia da parte del Legislatore nazionale al momento dell'entrata in vigore della legge di revisione complessiva e del conseguente provvedimento regionale, e comunque non oltre i termini previsti dalla DGR n. 514/2009 anche in caso di ritardata entrata in vigore della riforma nazionale

Art. 19 - Revisione del contratto

A) Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente contratto, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste ai seguenti articoli del presente contratto:

- a) art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- b) art. 7, comma 2, (classificazione degli ospiti);
- c) art. 8, (fabbisogno prestazioni sanitarie)
- d) art. 9, commi 4 e 5, (determinazione e riparto della tariffa annuale);
- e) art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);
- f) art. 16, comma 2, (dotazione personale sociosanitario);

B) Recesso e revisioni straordinarie

3. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) revisione della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- e) variazioni significative dell'andamento della domanda.

4. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto la Committenza formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 20 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

2. Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 22)

3. Il Soggetto gestore assicura all'AUSL, Committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA e a FCR, Committente per conto dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia: i seguenti flussi informativi:

- CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE: Fogli Excel con elenco nominativo mensile degli utenti inseriti al centro residenti nel Distretto di Re ed in carico al Servizio persone con disabilità, con giorni di presenza, di assenza per ricovero ospedaliero o assenza programmata, tariffa individuale dovuta, (file di monitoraggio inviato da Ausl) i presenziari saranno inviati via PEC;
- all'AUSL, mensilmente il Gestore invierà le timbrature del personale sanitario a supporto delle relative fatture. cartellini dovranno arrivare via Pec

4. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura i seguenti flussi informativi:

- le rendicontazioni avverranno sul sistema di monitoraggio gestito dall'Ausl e condiviso con FCR;
- a FCR, committente per conto dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia, verranno rendicontate le quote a carico dei Comuni.

- all'Ufficio di Piano: attestazione (da effettuarsi entro il 30/4 dell'anno successivo) dell'ammontare complessivo della compartecipazione incassata dagli utenti del distretto per l'anno precedente sui posti convenzionati, nonché la relazione annuale per ogni servizio.

5. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 21 – Risorse patrimoniali

1. Per l'esecuzione del presente Contratto di servizio il Soggetto gestore non si avvarrà delle seguenti risorse patrimoniali pubbliche.

Art. 22 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

- Il Soggetto Gestore resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni.
- I Committenti, Azienda Usl e Comune/Unione di Comuni, si configurano quali contitolari dei dati degli utenti con cui si instaura un rapporto di prestazioni. La contitolarità è oggetto di accordo specifico che le parti si impegnano a sottoscrivere tramite apposito contratto.
- Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei date 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimalizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.
- Infine, le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della propria corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento della normativa.

Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

Art. 24 - Elezione del foro

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 25 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto

Reggio Emilia

I COMMITTENTI

Direttrice del Distretto di Reggio Emilia

Comune di Reggio Emilia (Ente istituzionalmente competente per il rilascio dell'accreditamento)

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite

Unione Colline Matildiche

Unione Terra di Mezzo

Responsabile Ufficio di Piano Zona sociale di Reggio Emilia

Per accettazione

ALLEGATI:

1.SCHEDA CALCOLO TARIFFA CSRR

2 SCHEDA CALCOLO FABBISOGNO DEL PERSONALE CSRR